INTRODUZIONE AL NUOVO REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE EMERGENZA

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

strategy2020

Questa strategia dà voce alla determinazione complessiva della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di far progressi nell'affrontare le grandi sfide a cui l'umanità farà fronte nel prossimo decennio. Informato dalle necessità e vulnerabilità delle differenti comunità dove lavoriamo così come dai diritti e libertà fondamentali di ogni individuo, questa strategia cerca di beneficiare tutti coloro che guardano alla Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per aiutare a costruire un mondo più umano, dignitoso e pacifico.

Nel corso dei prossimi venti anni, lo sforzo collettivo della IFRC sarà concentrato sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: Salvare vite, proteggere i mezzi di sostentamento e facilitare il recupero a seguito di disastri e crisi.

Obiettivo 2: Promuovere uno stile di vita sano e sicuro.

Obiettivo 3: Promuovere l'inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace.

Azione Facilitatrice 1: Costruire forti Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Azione Facilitatrice 2: Avvalerci della diplomazia umanitaria per prevenire e ridurre la vulnerabilità in un mondo globalizzato.

Azione Facilitatrice 3: Essere una Federazione Internazionale che funziona efficacemente

Il Settore Emergenze

La risposta ai disastri rappresenta una delle attività principali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
La Croce Rossa Italiana da sempre è attiva nella preparazione e risposta a emergenze e crisi nazionali ed internazionali.
In linea con il primo obiettivo della Strategia 2020 la Croce Rossa Italiana si pone l'obiettivo di raggiungere una migliore preparazione alle emergenze, una più efficace e rapida risposta agli eventi ed una più rapida riabilitazione della popolazione e dei mezzi di sussistenza.

2010
Croce Rossa Italiana

Via Toscana n.12
00187 Roma - Italy
Telephone: +39 06 47 591
Web site: http://www.cri.it

Testi e impaginazione
Fabio Torretta

Prefazione

La risposta ai disastri rappresenta da sempre per la nostra organizzazione una delle principali attività istituzionali. Il 2009 e il 2010, però, sono stati gli anni in cui la Croce Rossa Italiana ha concentrato molte delle proprie risorse, umane e strumentali, proprio per rispondere eventi catastrofici.

Il terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito l'Abruzzo ha visto la nostra Associazione intervenire tempestivamente ed in modo coordinato grazie a quella che tutti dobbiamo considerare la nostra risorsa più importante: le Unità territoriali e i Volontari che le compongono. Anche lo staff non è stato meno: i Centri di emergenza di cui disponiamo sono stati mobilitati ed hanno garantito quel supporto logistico che rappresenta per noi tutti , motivo d'orgoglio a livello mondiale.

Il 2010 è stato anche l'anno in cui la Croce Rossa Italiana ha fatto la sua prima comparsa all'interno del sistema di risposta della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, intervenendo in seguito al sisma che ha devastato Haiti con la sua ERU Base Camp e raccogliendo, anche in questo contesto, grandi apprezzamenti per la sua capacità operativa.

Ed è proprio per queste trasformazioni ed evoluzioni che si è fatta sempre più pressante la necessità di un nuovo regolamento che disciplinasse meglio tutte le attività che la Croce Rossa Italiana svolge nel settore dell'emergenza. E' un regolamento che ci aiuta in un migliore ordinamento all'interno e verso l'esterno e che ci vede maggiormente inseriti nelle strutture governative e internazionali deputate a gestire le emergenze. E' al tempo stesso, però, un regolamento che nasce con una prospettiva diversa dai precedenti, cioè puntando all'obiettivo di rafforzare il ruolo delle Unità territoriali della C.R.I., affidando loro un ruolo primario ed essenziale in tutta la fase di risposta.

Francesco Rocca
Commissario Straordinario

Foto Dipartimento della Protezione Civile

Foto Tommaso Della Longa

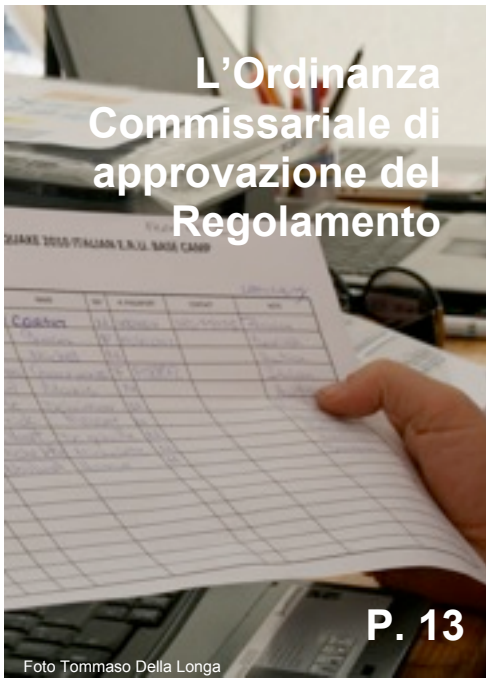

Foto Tommaso Della Longa

Foto Dipartimento della Protezione Civile

Tavola dei contenuti

P.3

Introduzione

1. Cos'è il regolamento?
2. Da dove proviene il nuovo regolamento?
3. Chi è il Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza?
4. Come la struttura centrale risponde alle emergenze?
5. Come avviene il coordinamento con gli altri attori?
6. Come avviene il coordinamento sul campo?
7. La risposta internazionale ai disastri come si concretizza?
8. Com'è organizzata la formazione?
9. Che cos'è l'attività di *advocacy*?
10. C'è distinzione tra attività di protezione civile e difesa civile?

P. 13

Ordinanza Commissariale n. 387 del 22luglio 2010 di approvazione del Regolamento

P. 15

Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana

Capo I: Disposizioni Generali

Capo II: Organizzazione

Capo III: Emergenze Internazionali

Capo IV: Disposizioni Finali

P. 43

Recapiti Utili delle Strutte Amministrative e Operative del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana

Introduzione

La preparazione e la risposta ai disastri e alle emergenze è una delle *core activities* di tutto il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

A livello globale molte Società Nazionali hanno lavorato per migliorare la loro preparazione e la loro risposta alle catastrofi, supportate dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che ha creato e coordina, a tal fine, diversi strumenti.

L'aggravarsi degli eventi meteorologici causati dal riscaldamento globale ed il crescente numero di persone che vivono in condizioni precarie ci porta a riflettere su come sempre con maggiore frequenza gli attori umanitari, governativi e non, si ritrovino ad intervenire per cercare di fronteggiare le necessità umanitarie delle popolazioni colpite.

La Croce Rossa Italiana, attiva da sempre nella risposta ai disastri, ha risposto nell'aprile 2009 alla più grande emergenza sul territorio nazionale degli ultimi decenni: quasi settantamila sfollati e trecento morti in seguito al sisma che alle 3.32 del 6 aprile ha stravolto la vita della popolazione abruzzese.

E' stato l'evento che visto la Croce Rossa Italiana assumere un ruolo di rilievo nelle operazioni di assistenza alla popolazione, grazie alla mobilitazione di circa 12.000 volontari da tutto il Paese.

Foto EmmeviPhoto

Foto Marco Alpozzi e Stefano Scuder

Foto Fabio Torretta

Il 2010 ci ha visto, invece, prendere parte per la prima volta al sistema di risposta ai disastri della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con l'impiego della *Emergency Response Unit Base Camp* in seguito al terremoto che il 12 gennaio ha colpito la Repubblica di Haiti. Abbiamo potuto contribuire così a realizzare quella che è stata, ed è tutt'ora, la più grande operazione umanitaria si soccorso in seguito ad un disastro realizzata dalla IFRC nella sua storia.

1. Cos'è il Regolamento?

Il regolamento è lo strumento normativo interno della Croce Rossa Italiana che disciplina l'organizzazione di tutta la struttura nazionale e territoriale per quanto riguarda le attività di preparazione e risposta ai disastri. Nel medesimo ambito di attività rientrano i grandi eventi e gli eventi a massiccio afflusso solo nei casi in cui le risorse impiegate in tali contesti siano quelle generalmente coordinate dal Delegato per le Attività di Emergenza.

Esso affronta aspetti relativi al coordinamento, l'interazione con gli altri attori, la formazione e alla gestione delle strutture logistiche e del personale.

Il Regolamento, però, non è il piano di emergenza della C.R.I. che dovrà invece essere il documento operativo dell'Associazione dove saranno effettivamente indicate le modalità di attivazione, i recapiti dei vari responsabili, le procedure e la modulistica predisposta. Nell'elaborazione del piano di emergenza il regolamento sarà, però, uno strumento di consultazione ed indirizzo essenziale.

2. Da dove proviene il nuovo Regolamento?

Questo regolamento non è il primo documento di cui la Croce Rossa Italiana si dota per disciplinare il settore dell'emergenza. Il precedente regolamento, approvato nel 2006, ha dimostrato però negli ultimi mesi di non essere più adeguato rispetto alle evoluzioni che stanno accompagnando la vita della nostra Organizzazione. La risposta al sisma in Abruzzo è stato il primo grande disastro dove era stato possibile applicare quel regolamento notandone così limiti e carenze del documento. Così, anche la risposta al sisma in Haiti ci portato a confrontarci con realtà precedentemente a noi poco conosciute.

Il nuovo regolamento nasce proprio in questo contesto, dalla necessità, cioè, di disporre di una disciplina che affronti i mille aspetti della preparazione e della risposta alle emergenze nazionali ed internazionali. Nasce dalla consultazione di coloro i quali hanno lavorato sul campo, lavorato nelle sale operative o supportato le operazioni dagli uffici amministrativi centrali.

3. Chi è il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza?

Il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza è orientativamente quello che prima chiamavamo Delegato per la protezione civile. (Art. 3)

E allora cosa cambia?

Prima di tutto il nome: cambiare la denominazione è stata una scelta precisa, proprio in relazione alle attività che svolgiamo. Le attività di protezione civile sono quelle che svolgiamo a livello nazionale come struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Ma la nostra attività non è solo questa: ci occupiamo di risposta internazionale ai disastri e alle crisi all'interno del Movimento, di soccorso ai migranti in

situazioni particolarmente delicate, insomma di molte attività che escono dalla definizione standard di protezione civile usata nel nostro Paese ma che appartengono, comunque, alla sfera dell'emergenza. E allora ecco che la denominazione cambia per cambiare le competenze dei nostri Delegati.

Ma non è solo l'apparenza a cambiare.

Una novità riguarda i Comitati provinciali i quali, qualora sul territorio del capoluogo non sia istituito il Comitato locale sono tenuti alla nomina sia del Delegato Provinciale, sia del Delegato locale, con livelli di competenza distinti. E' previsto, inoltre, che i Presidenti Provinciali e Locali nominino un Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza per ogni Unità C.R.I. senza autonomia amministrativa.

Differentemente da quanto previsto dal precedente regolamento, il Delegato è nominato direttamente dal Presidente dell'Unità. Oltre al Delegato può essere anche nominato un Delegato Vicario.

Vengono, inoltre, ribaditi con forza i compiti dei delegati con particolare enfasi sul coordinamento delle attività per la:

- Pianificazione
- Preparazione
- Risposta

Si prosegue chiarendo che il Delegato a qualunque livello operi agisce in nome e per conto della C.R.I. intesa come struttura operativa del Servizio Nazionale, ricordando il ruolo di ausiliario alle autorità pubbliche proprio di ogni Società Nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Per le emergenze internazionali, invece, i Delegati regionali, provinciali e locali assumono un ruolo cruciale nell'individuazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali da impiegare nella risposta. E' quindi nelle mani del Delegato la conoscenza di volontari e staff, nell'ambito del territorio di competenza, in possesso delle necessarie competenze tecniche e conoscenza delle lingue, indispensabili negli impieghi all'estero.

Il Delegato Regionale diventa responsabile della tenuta dell'Albo Regionale dei Delegato Provinciali C.R.I. e dell'Albo regionale dei Delegati Locali C.R.I. che, con cadenza semestrale, sono trasmessi al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° e alla Sala Operativa Nazionale.

4. Come la struttura Centrale Risponde alle Emergenze?

Il regolamento individua come organi centrali due elementi essenziali (Art. 5):

a. l'Unità di Crisi
b. il Team di valutazione e coordinamento

Ma ogni struttura per funzionare bene ha bisogno di una macchina amministrativa in grado di supportare efficacemente le operazioni e a questo fine viene individuato come struttura amministrativa il Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza, unitamente ai Servizi direttamente dipendenti.
Un ruolo essenziale nel coordinamento e nella condivisione delle informazioni viene assunto dalla Sala Operativa Nazionale e dalle Sale Operative territoriali (Art. 9).
Si rafforza, inoltre, il ruolo e la composizione dei Centri Interventi di Emergenza le fondamentali strutture operative della C.R.I. (Art.10)

Diventano due le strutture di supporto alla Croce Rossa Italiana nel settore dell'emergenza:

- La Commissione per le Attività di Emergenza, che svolge un ruolo consultivo e propositivo per le attività di pianificazione e preparazione (art. 4);
- Il Disaster Management Support Service (DMSS), struttura permanente di supporto al Comitato Centrale e alle Unità territoriali per la definizione di linee guida, standard e programmi formativi. Il DMSS, composto da volontari e staff, svolge inoltre attività consultiva verso l'Unità di Crisi Centrale (Art. 12).

Nel regolamento viene, infine, previsto il concorso dei Comitati Regionali alla costituzione delle Colonne Mobili Regionali tramite apposito accordo o convenzione con l'Ente Regione. Tale tipologia di collaborazione però non deve in alcun modo compromettere l'aliquota di personale o mezzi e materiali che le Unità potrebbero mettere a disposizione per un'operazione di soccorso che la C.R.I. potrebbe promuovere a livello centrale (Art. 14).

a. L'Unità di Crisi Centrale (Art. 6)

Rappresenta il cervello dell'operazione. La sua convocazione avviene solo per emergenze di grande impatto, nazionali o internazionali. All'interno dell'Unità di Crisi Centrale siedono

- il Presidente nazionale,
- il Delegato nazionale,
- i Vertici Nazionali delle componenti volontaristiche,
- il Direttore generale,
- il Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza.
- il Capo Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione
- il Capo Dipartimento Amministrazione e Patrimonio
- il Dirigente del Servizio 1° Affari generali e Segreteria
- il Dirigente del Servizio 4° Informatica

- il Dirigente del Servizio 6° Trattamento Economico
- il Dirigente del Servizio 8° Amministrazione e Finanza
- il Dirigente del Servizio 9° Acquisizione beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare
- il Dirigente del Servizio 11° Rapporti con le Componenti Volontaristiche
- il Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali
- il Dirigente del Servizio 13° Attività Sociali, Sanitarie e Socio Sanitarie.

Il compito dell'Unità di Crisi centrale è la definizione della tipologia di risposta da dare all'evento, definendone l'indirizzo politico e strategico.

Per adempiere a ciò, l'Unità di Crisi Centrale deve disporre di una quantità considerevole di informazioni relative all'evento per poter assumere le necessarie decisioni. E' quindi richiesta un'interfaccia continua con la Sala Operativa Nazionale, con il Team di Valutazione e Coordinamento, con eventuali rappresentanti del Presidente Nazionale presso il Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, presso sala Sistema e presso la Di.Coma.C. qualora questa sia istituita.

Seguendo gli stessi principi, è demandata ai Presidenti regionali e provinciali la facoltà di dotarsi di un'Unità di Crisi al rispettivo livello. In tali Unità di Crisi siedono almeno:

- Il Presidente dell'Unità C.R.I.
- Il Delegato per le attività di emergenza
- Il Direttore Regionale ovvero il funzionario provinciale

b. I Team di Valutazione e Coordinamento (Art. 7)

Il nuovo Regolamento cambia completamente il concetto di Nucleo di valutazione fino ad oggi adottato e lo fa, anche qui, trasformandone prima di tutto la denominazione in Team di Valutazione e Coordinamento.

Questo significa che il Team non ha solamente lo scopo di valutare la situazione e rilevare le necessità ma anche quello di supportare il coordinamento della prima risposta all'evento. Supportare il coordinamento significa coadiuvare nelle operazioni di risposta il Delegato territorialmente competente, senza mai esautorarlo, facilitando il coordinamento con tutti gli altri attori presenti sul campo.

Proprio per tali obiettivi è stato previsto che i Team siano composti da personale in possesso di qualifica di Disaster Manager o Emergency Manager, in grado di muoversi agevolmente e con rapidità all'interno dei complessi meccanismi di coordinamento che vengono creati per la risposta ai disastri nazionali e internazionali.

Nel regolamento è inoltre previsto che la Croce Rossa Italiana possa contribuire alla creazione di Team di valutazione misti insieme al personale del Dipartimento della Protezione Civile o del Ministero degli Affari Esteri, purché questo non comprometta la percezione di neutralità ed indipendenza dell'Organizzazione, che resta sempre e comunque la nostra priorità soprattutto nelle operazioni internazionali.

Il Team di valutazione viene impiegato fino a quando si manifesta la necessità oppure fino a quando, nelle emergenze nazionali, il Dipartimento della Protezione Civile istituisce in loco la Direzione di Comando e Controllo. Da tale momento in poi il supporto al coordinamento passa al Rappresentante C..R.I. presso la Di.Coma.C. Analoga situazione può verificarsi qualora, anche in emergenze di carattere non nazionale, la struttura territoriale, non adeguatamente preparata, necessiti di un forte supporto al coordinamento della risposta: in tal caso la struttura centrale può avocare a se la nomina dei Rappresentanti presso C.C.S., C.O.M. ed altri centri operativi e di coordinamento e di conseguenza far cessare l'impiego del Team di Valutazione e Coordinamento.

I Nuclei di valutazione, istituiti dal precedente regolamento non sono più previsti.

c. la Sala Operativa Nazionale e le Sale Operative territoriali (Art. 9)

La prima novità riguarda la continuità h24 dell'attività della Sala Operativa Nazione che viene configurata come vero e proprio *hub* informativo: viene posto l'ambizioso obiettivo di creare uno scambio continuativo di informazioni tra la Sala Operativa e tutte le Unità territoriali C.R.I., sia per eventi previsti o in corso, sia per situazioni critiche sul territorio. Al verificarsi di un evento che richiede un maggiore concorso di strutture per un'efficace e tempestiva risposta, la Sala Operativa Nazionale diventa la struttura da cui partono tutte le indicazioni operative sulla mobilitazione di personale, mezzi e materiali, che altro non sono che l'applicazione delle linee strategiche stabilite dall'Unità di Crisi Centrale.

La mobilitazione di personale, mezzi e materiali tra regioni differente deve avvenire su disposizione della Sala Operativa Nazionale. L'unica eccezione a questa regola è quando la struttura C.R.I. regionale si mobilita come parte integrante della Colonna Mobile della Regione, in virtù di un accordo o convenzione con l'Ente regione. In tal caso è sufficiente che venga comunicato alla Sala Operativa Nazionale, a mero titolo informativo, il personale e le risorse che si stanno muovendo in tale contesto.

L'istituzione di Sale Operative Regionali, Provinciali e Locali

è demandata ai rispettivi Consigli direttivi. Qualora queste strutture non operino H24 il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza garantisce reperibilità H24.

Alle Unità C.R.I., anche per il tramite delle rispettive Sale Operative, viene richiesto di comunicare alla Sala Operativa Nazionale ogni situazione di criticità prevista o in corso e le relative azioni intraprese, facilitando così il lavoro di monitoraggio della S.O.N.

Le Sale Operative territoriali comunicano, inoltre, con cadenza semestrale l'elenco aggiornato dei recapiti della Sala Operativa stessa e del Delegato C.R.I. di riferimento.

d. i Centri Interventi di Emergenza (Art. 10)

I Centri Interventi di Emergenza continuano a rimanere il cuore logistico della risposta alle emergenze della Croce Rossa Italiana.

E come abbiamo detto, la componente volontaristica rappresenta per la C.R.I. un elemento essenziale per il migliore funzionamento. Ed è per tale ragione che viene previsto che ogni Centro debba avvalersi di un Nucleo Operativo Integrativo di Emergenza, composto da almeno 50 volontari individuati in accordi tra il Responsabile del Centro e il Delegato nazionale. Questi volontari rientrano sotto il coordinamento del Responsabile stesso del Centro.

I Centri Interventi di emergenza del Paese sono cinque: Centro (Roma), Nord Ovest (Settimo Torinese), Nord Est (Verona), Sud (Tito Scalo) e Isole (Campofelice di Roccella).

5. Come avviene il coordinamento con gli altri attori?

Appare scontato dire che il coordinamento è la chiave essenziale per la buona riuscita di un'operazione di soccorso. Da questo punto di vista l'Italia rappresenta un buon esempio di coordinamento e di integrazione tra forze differenti ma unite dal medesimo fine. E la Croce Rossa non può e non deve certamente essere da meno in questo aspetto.

Per questo motivo nel regolamento è stato inserito un articolo apposito che dispone che la Croce Rossa deve nominare un rappresentante presso tutte le strutture governative che vengono istituite al fine di gestire la risposta all'emergenza (Art. 11). Sono quindi previsti:

- Rappresentanti presso il Comitato Operativo di Protezione Civile, il massimo organo strategico del nostro Servizio Nazionale (tale Rappresentanza è in capo direttamente al Presidente Nazionale che può, al fine di garantire la reperibilità h24, nominare un sostituto);
- I Rappresentanti presso sala Sistema, altra novità

introdotta dal regolamento. Essi garantendo una presenza H24 presso la Sala diventano il punto di raccordo costante per la condivisione delle informazioni tra tutte le Strutture Operative, il Dipartimento della Protezione Civile e gli Enti locali

- Il Rappresentante presso la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) qualora istituita in loco dal Dipartimento della Protezione Civile. Il Rappresentante presso la Di.Coma.C. ha l'onere di supportare la struttura territoriale e i Delegati nel coordinamento della risposta facilitando l'applicazione delle indicazioni strategiche dell'Unità di Crisi Centrale. Il Rappresentante C.R.I. presso Di.Coma.C., al momento della sua nomina subentra al Team di Valutazione e Coordinamento.
- Per gli stessi fini, è demandato ai Presidenti Regionali, Provinciali e Locali la nomina di un Rappresentante C.R.I. presso ogni struttura di coordinamento istituita ad ogni livello (Unità di Crisi della Regione, C.C.S. e Sala Operativa, C.O.M., C.O.I. e C.O.C.).

6. Come avviene il coordinamento sul campo?

Il primo responsabile del coordinamento è sempre il Delegato locale che viene supportato, con funzione sussidiaria, dal livello provinciale, regionale e centrale a seconda dell'impatto dell'evento. (Art. 13)

Al Delegato provinciale spetta il compito di coordinare tutte le risorse che da altre Unità locali della provincia sono attivate in supporto alla risposta. In analogia, al Delegato regionale spetta il coordinamento delle risorse che da altre province sono mobilitate a supporto.

Il Delegato Nazionale coordina le risorse in tutti i restanti casi.

I Delegati, a qualunque livello, trovano nel Team di Valutazione e Coordinamento o nel Referente C.R.I. presso la DI.COMA.C. presso il C.C.S., presso il C.O.M. e presso altri centri operativi, un valido supporto nell'attività di coordinamento, facilitando l'applicazione delle indicazioni strategiche che provengono dall'Unità di Crisi Centrale. †

7. La risposta internazionale ai disastri come si concretizza?

L'attivazione della Croce Rossa Italiana per la risposta a disastri che colpiscono altri stati (Art. 18) avviene principalmente con le seguenti modalità:

a. Accordo bilaterale con una Società Nazionale colpita da un disastro o interessata da una crisi;

b. Intervento nell'ambito degli strumenti di risposta della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

c. Intervento su richiesta del Comitato Internazionale

della Croce Rossa;

d. Intervento in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

e. Intervento in collaborazione e/o coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri.

Particolare rilievo assume, per la Croce Rossa Italiana, l'impegno delle Emergency Response Unit (ERU), le unità specializzate che intervengono nel sistema della Federazione Internazionale. L'intervento ad Haiti, ad esempio, è stato caratterizzato dall'impiego della ERU *Base Camp*.

L'individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare avviene sempre con l'interfaccia del Delegato Nazionale e con la Sala Operativa Nazionale.

Ma così come la Croce Rossa Italiana può concorre ad operazioni di soccorso in altri paese, anche le altre Società Nazionali e la Federazione Internazionale possono supportare la C.R.I. nelle operazioni di soccorso in Italia (Art. 19). Nel regolamento viene quindi prevista la possibilità di ricorrere agli strumenti di risposta internazionale della IFRC quali

- *Disaster Relief Emergency Found (DREF)*
- *Emergency Appeals*
- *Regional Disaster Response Team (RDRT)*
- *Fieal Assessment and Coordination team (FACT)*
- *Emergency Response Unit (ERU)*

8. Come è organizzata la formazione?

La formazione viene sostanzialmente suddivisa in due tipologie (Art. 15):

- la prima di ampia diffusione, organizzata a livello territoriale dalle Unità C.R.I. Rientrano in questa categoria i corsi di livello operativo, di I, II e III livello, il corso per Istruttore C.R.I. di Protezione Civile e i corsi NBCR;
- la seconda, invece, consiste in corsi di maggiore specializzazione, organizzati direttamente dal Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza. Rientrano in questa tipologia corsi i percorsi per *Emergency Response Unit, Regional Disaster Response Unit* ed *Emergency Management e il corso per Tecnici addetti all'igiene e potabilizzazione delle acque nelle emergenze non epidemiche*.

9. Cos'è l'attività di *advocacy*?

Tradotto letteralmente *advocacy* significa perorazione. L'attività di *advocacy* è innata nel Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: quando ci occupiamo di garantire l'applicazione delle Convenzioni di Ginevra, facciamo attività di *advocacy* verso i governi.

Nel 2003 l'*advocacy* nel campo della risposta ai disastri viene trasformato in un vero e proprio Programma dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: nasce cosi *l'International Disaster Response Laws, Rules and Principles Programme* (IDRL), con lo scopo di aumentare la preparazione legale dei governi ai disastri: questo avviene ad esempio predisponendo nell'ordinamento dello Stato una normativa che faciliti e velocizzi il soccorso internazionale oppure che agevoli il transito dei soccorsi internazionali che devono giungere in un paese terzo. Nel 2007 vengono quindi adottate dalla 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa le Linee Guida per la facilitazione e Regolamentazione Domestica delle Operazioni Internazionali di Soccorso e Assistenza Riabilitativa Iniziale. Nel 2010 le Linee Guida sono tradotte anche in Italiano con l'intenzione di promuovere un'azione di *advocacy* nella preparazione legale ai disastri anche nel nostro Paese.

10. C'è distinzione tra le attività di protezione civile e di difesa civile?

Le attività di difesa civile è generalmente definita come l'insieme delle attività di tutela svolte da parte dello Stato nei confronti del paese in occasione di "aggressioni alla Nazione" ovvero atti a matrice volontaria. L'obiettivo principale è la salvaguardia della popolazione, garantendo la continuità di governo e assicurando la salvaguardia degli interessi vitali dello stato, la capacità economica, produttiva, logistica e sociale. Tale definizione, condivisa a livello internazionale (seppur i modelli organizzativi siano differenti) ha portato alla decisione di mantenere una completa separazione tra le attività di emergenze e le attività di difesa civile, per le quali, tra le altre caratteristiche che distinguono le due attività, troviamo istituzioni governative di riferimento, centrali e territoriali differenti.

Le attività di difesa civile, pertanto, non sono di competenza del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza (Art. 17). Ciò non impedisce, comunque, che l'intervento della C.R.I. possa rendersi necessario per tale tipologia di eventi, al fine di assistere la popolazione nell'ambito delle attività di protezione civile.

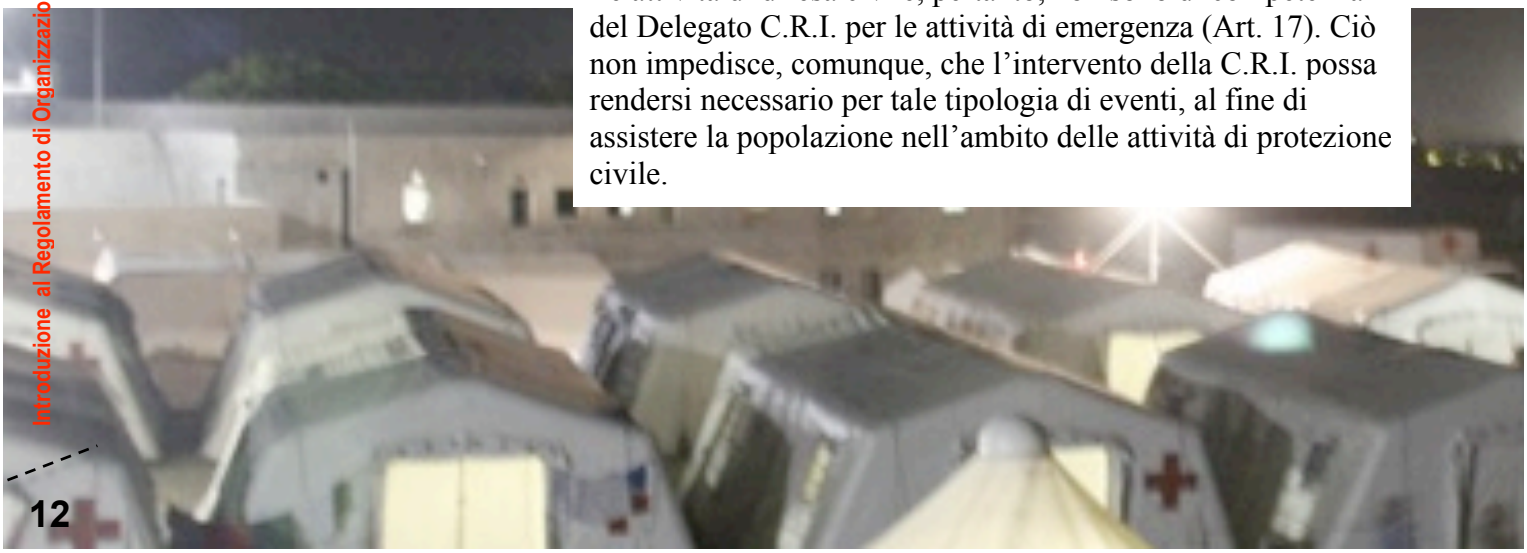

Ordinanza Commissariale n. 387 del 22 luglio 2010 di Approvazione del regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana

Ordinanza Commissariale n. 387 del 22 luglio 2010

Approvazione Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza

Il Commissario straordinario,

Visto il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 di approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il D.P.C.M. del 30/10/2008 con il quale l'Avv. Francesco ROCCA è stato nominato Commissario Straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visto il D.P.C.M. del 12 dicembre 2009 con il quale l'Avv. Francesco ROCCA è confermato, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 30 ottobre 2009 e fino alla ricostituzione degli organi statutari, Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, con i poteri di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008;

Visti i Principi e Regole per il Soccorso nei Disastri della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, adottate dalla XXI Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e revisionato dalla XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI Conferenza Internazionale;

Vista la risoluzione 2 della 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, inerente la Specifica Natura del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nell'azione, partnership e ruolo delle Società Nazionali come ausiliare delle pubbliche autorità nel campo umanitario;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile, individuando tra le strutture operative del Servizio la Croce Rossa Italiana;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 29 aprile 2006 n. 39, con la quale è stato approvato il "Regolamento dell'Organizzazione Centrale e Territoriale della Croce Rossa Italiana in materia di Protezione Civile e maxi emergenze";

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 18 novembre 2006 n. 107, integrativa della delibera 29 aprile 2006 n.39;

Considerato che la Croce Rossa Italiana ha tra i suoi compiti statutari lo svolgimento di attività assistenziali in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne si internazionali;

Considerato che il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Croce Rossa Italiana, approvato con Ordinanza Commissariale 24 luglio 2009 n. 225, assegna al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza nuove competenze in merito alla risposta internazionale alle emergenze;

Considerato che la Croce Rossa Italiana opera dal 2009 in accordo con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa contribuendo alla costituzione degli strumenti di risposta ai disastri;

Preso atto delle evoluzioni della normativa nazionale vigente nel campo dell'emergenza e della protezione civile;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad una revisione e aggiornamento delle delibere C.D.N. 39/2006 e 107/2006, al fine adeguare la regolamentazione interna alla normativa vigente ed al Regolamento di cui all'O.C. 24 luglio 2009 n. 225, nonché di garantire una migliore preparazione della struttura nazionale, nonché una più efficace e tempestiva risposta ad emergenze ed eventi catastrofici nazionali ed internazionali;

Dispone

Per tutto quanto espresso in premessa, è approvato il "Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenze della Croce Rossa Italiana, allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda con propri atti di competenza all'esecuzione e attuazione di quanto disposto nel regolamento.

L'atto non comporta oneri
Il Dirigente del Servizio 8°

Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco ROCCA

Regolamento di organizzazione delle Attività del Settore Emergenza

Tavola dei contenuti

Capo I: Disposizioni Generali **17**

1. Finalità 17

Capo II: Organizzazione **18**

2. Funzioni di indirizzo 18

3. Il Delegato nazionale, regionale, provinciale e locale C.R.I. per le Attività di Emergenza 18

4. La Commissione nazionale, regionale, provinciale per le attività di emergenza 20

5. Organi e struttura amministrativa a livello centrale 22

6. L'Unità di Crisi Centrale, Regionale e Provinciale 22

7. Il Team di Valutazione e Coordinamento 24

8. Il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e il Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali 26

9. La Sala Operativa Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale 27

10. I Centri Interventi di Emergenza 29

11. I Rappresentanti C.R.I. presso il Comitato Operativo di Protezione Civile, presso SISTEMA e presso DI.COMA.C. e presso altri centri operativo e di coordinamento 31

12. *Disaster Management Support Service* 32

13. Coordinamento territoriale dell'emergenza 33

14. Concorso alle operazioni di soccorso promosse dalla struttura centrale e alla costituzione delle Colonne Mobili Regionali 34

15. Attività di Formazione e diffusione ed *advocacy* nel settore dell'emergenza 34

16. Partecipazione dei volontari C.R.I. alle attività del settore emergenza 36

17. Attività nell'ambito della difesa civile 37

Capo III: Emergenze Internazionali **38**

18. Emergenze Internazionali 38

19. Ricorso agli strumenti di risposta internazionale ai disastri della IFRC 39

Capo IV: Disposizioni Finali **40**

20. Disposizioni transitorie 40

21. Disposizioni finanziarie 40

22. Disposizioni abrogative 41

23. Entrata in vigore 41

Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. Per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata Croce Rossa Italiana, l'azione nel settore dell'emergenza si sviluppa in due ambiti di intervento:

a) Emergenza sul territorio nazionale, svolta ad ogni livello territoriale, intesa sia come attività di protezione civile o di preparazione, prevenzione e/o risposta a situazioni straordinarie, operando anche in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile). Rientrano nel medesimo ambito di intervento le azioni svolte relativamente alla realizzazione dei "grandi eventi" e manifestazioni a massiccio afflusso, qualora per le azioni di prevenzione e assistenza siano impiegate strutture, materiali e mezzi abitualmente sotto il coordinamento del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di cui all'articolo 3;

b) Emergenza internazionale, intesa come attività di preparazione e risposta a disastri o crisi che interessano paesi esteri, operando per il tramite di accordo bilaterale o come parte integrante del sistema della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o, ancora, su richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa, o come Struttura del Servizio Nazionale della Protezione Civile per il quale viene disposto l'intervento in territorio estero, ovvero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.

2. Al fine di rendere maggiormente coerente, razionale, efficace ed efficiente l'azione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata Croce Rossa Italiana (C.R.I.) nel settore emergenze, l'ordinamento centrale e periferico dell'Ente è strutturato nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto C.R.I. e dall'Ordinanza Commissariale 24 luglio 2009 n. 225 (Regolamento di organizzazione e di funzionamento della Croce Rossa Italiana), ed, in particolare, dall'articolo 23 che detta disposizioni in materia di attività socio sanitarie e operazioni di emergenza.

3. Il settore emergenze della Croce Rossa Italiana è organizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di separazione tra le attività di indirizzo politico e controllo e le attività di gestione amministrativa ed in armonia con il principio di sussidiarietà verticale.

Capo II

Organizzazione

Art. 2

(Funzioni di indirizzo)

1. Per l'espletamento delle attività nell'ambito del settore emergenze la Croce Rossa Italiana si avvale di una propria organizzazione articolata:

a) a livello periferico, con modalità di attivazione a carattere territoriale;
b) a livello centrale, con modalità di attivazione a carattere internazionale ed a carattere nazionale quale integrazione dell'attivazione prevista dalla lettera a).

2. L'organizzazione a livello centrale fornisce l'indirizzo programmatico al fine di assicurare al Presidente Nazionale della C.R.I., l'espletamento dei poteri conferiti dallo Statuto e, in particolare, dall'articolo 24, comma 6.

3. L'organizzazione della C.R.I. si avvale di propri volontari e personale dipendente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento.

Art. 3

(Il Delegato Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale C.R.I. per le attività di emergenza)

1. Il Presidente Nazionale ed i Presidenti dei Comitati territoriali C.R.I. a diverso livello, ai fini del miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento e fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, dello Statuto, si avvalgono del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

2. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza è nominato dal Presidente Nazionale e resta in carica per l'intero mandato del Presidente stesso.

3. Analogamente alla nomina del Delegato Nazionale C.R.I. sono nominati dai rispettivi Presidenti dei Comitati territoriali C.R.I., i Delegati Regionali, Provinciali e Locali C.R.I. per le attività di emergenza, scelti fra i soci attivi o personale dipendente di ruolo, nell'ambito del Comitato territoriale C.R.I. di pertinenza che hanno superato con esito positivo il corso di formazione di cui alla Ordinanza commissariale 55/2009 e successive modifiche, ovvero in possesso del titolo di Emergency Manager. Il Presidente Locale provvede altresì alla nomina del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza per tutte le Unità C.R.I. senza autonomia amministrativa direttamente dipendenti.

4. Nei comuni capoluogo di provincia, qualora non sia istituito il Comitato locale ma solo il Comitato provinciale, il Presidente Provinciale provvede contestualmente alla nomina del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza e alla nomina del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, ognuno con rispettivi ambiti di competenza. In caso di successiva istituzione del Comitato locale, il Delegato Locale C.R.I. per le attività

di emergenza nominato dal Presidente Provinciale permane in carica fino alla nomina del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza da parte del Presidente Locale.

5. La carica di Delegato Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale C.R.I. per le attività di emergenza, è disciplinata dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante quando il rapporto fiduciario, motivatamente espresso, viene meno.

6. Il provvedimento di nomina a Delegato C.R.I. per le attività di emergenza è trasmesso da tutti i Comitati territoriali C.R.I. ad ogni livello, entro 30 giorni dall'emanazione, all'organo di controllo superiore, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale. I Comitati provinciali e locali, inoltre, trasmettono sempre il provvedimento di nomina al Comitato regionale. Il Servizio 12° cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei Delegati Regionali C.R.I. Il Delegato Regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale dei Delegati Provinciali C.R.I. e dell'Albo regionale dei Delegati Locali C.R.I. Gli albi aggiornati sono trasmessi dal Comitato regionale con cadenza semestrale, e comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale.

7. I compiti affidati al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza sono sia di preparazione e pianificazione, sia operativi, con la gestione delle attività di soccorso in caso di evento di emergenza. In particolare il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza provvede al coordinamento delle attività per la:

a) Pianificazione, intesa come l'individuazione di risorse, l'analisi delle criticità, la determinazione di ruoli e responsabilità e lo sviluppo di procedure che permettono alla Croce Rossa Italiana di rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze, così come definite all'art. 1;
b) Preparazione, intesa come l'insieme delle misure e azioni intraprese per consentire la risposta all'evento e la riduzione dei suoi effetti;
c) Risposta, intesa come la somma delle azioni intraprese a seguito della minaccia di accadimento dell'evento o a seguito del verificarsi dell'evento.

8. Il Delegato Regionale, Provinciale, Locale C.R.I. per le attività di emergenza svolge le attività previste dal comma 7, relativamente alle emergenze sul territorio nazionale, in qualità di rappresentante della Croce Rossa Italiana nella funzione di Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile. In tale contesto la Croce Rossa Italiana svolge funzione sussidiaria nei confronti della rispettiva Componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli, quale Regione, Provincia, Prefetture e Comuni. Per le

emergenze internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Delegato Regionale, Provinciale, Locale C.R.I. per le attività di emergenza svolge attività di supporto alla struttura centrale, nell'individuazione delle risorse umane e materiali da impiegare nella risposta.

9. Il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza si può avvalere, senza oneri per l'amministrazione C.R.I., di collaboratori esperti, anche esterni, in specifici settori afferenti all'emergenza.

10. Con la procedura per la nomina del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, o con successivo atto, ad ogni livello territoriale, per garantire il funzionamento del sistema di emergenza, i rispettivi Presidenti, possono nominare, su proposta del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, un Delegato C.R.I. Vicario per le attività di emergenza. Tale nominativo è comunicato all'organo superiore secondo le modalità riportate al comma 6.

11. Il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza ad ogni livello provvede alla realizzazione del Piano di Emergenza, secondo le linee guida previste dal comma 12 ed al suo aggiornamento con cadenza annuale. Il Piano di Emergenza e i successivi aggiornamenti sono trasmessi al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale.

12. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, con atto successivo emana le linee guida per la pianificazione di emergenza, quale strumento di supporto per il Delegato Regionale, Provinciale e Locale C.R.I. nell'attività di pianificazione di cui al comma 7, punto a).

Art. 4

(La Commissione nazionale, regionale, provinciale per le Attività di Emergenza)

1. Presso il Comitato Centrale è istituita la Commissione Nazionale per le Attività di Emergenza, di seguito denominata Commissione nazionale, quale organo consultivo e propositivo per le attività di pianificazione e preparazione del settore emergenza della C.R.I.

2. La Commissione nazionale è composta da:

a) Presidente Nazionale, che la convoca e la presiede
b) Delegato Nazionale C.R.I. per la attività di emergenza;
c) Vertici nazionali delle componenti volontaristiche o da propri rappresentanti;
d) Direttore Generale;
e) Capo del Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza;
f) Dirigente del Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali;
g) Delegati Regionali C.R.I. per le attività di emergenza;
h) Delegati Provinciali C.R.I. per le attività di emergenza delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. In relazione agli argomenti da trattare il Presidente Nazionale o il suo Delegato ha facoltà di far partecipare alle riunioni i dirigenti dei Dipartimenti e Servizi interessati del Comitato Centrale nonché esperti in materia, anche esterni.

4. La Commissione nazionale è convocata normalmente due volte l'anno; i verbali delle riunioni sono trasmessi al Consiglio Direttivo Nazionale. Per necessità o eventi particolari il Presidente Nazionale può convocare in seduta straordinaria la Commissione Nazionale.

5. I Comitati regionali e provinciali, in analogia a quanto effettuato presso il Comitato Centrale, costituiscono le rispettive Commissioni regionali e provinciali per le Attività di Emergenza.

6. La Commissione regionale e provinciale è così composta:

a) Dal Presidente del Comitato territoriale C.R.I., che la convoca e la presiede;
b) Dal Delegato, rispettivamente, Regionale o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza;
c) Dai Vertici, rispettivamente regionali o provinciali, delle Componenti volontaristiche o propri rappresentanti;
d) Dal Direttore Regionale per la Commissione regionale, ovvero dal Funzionario amministrativo per la Commissione provinciale;
e) Dai Delegati C.R.I. per le attività di emergenza dei Comitati provinciali insistenti sul territorio di pertinenza per quanto attiene la Commissione regionale e dai Delegati C.R.I. per le attività di emergenza dei Comitati locali insistenti sul territorio di pertinenza, per quanto attiene la Commissione provinciale.

7. La Commissione regionale e provinciale è convocata normalmente almeno due volte l'anno; i verbali delle riunioni sono trasmessi al Consiglio Direttivo del Comitato territoriale C.R.I. di riferimento e al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore. Per necessità o eventi particolari il Presidente rispettivamente Regionale o Provinciale può convocare in seduta straordinaria la Commissione.

8. In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente, la Commissione Nazionale, regionale e Provinciale è convocata e presieduta dal rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

9. In sede consultiva la Commissione si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto per il quale è richiesto il parere. Decorso detto termine il parere si ritiene favorevole.

10. E' facoltà del Presidente locale, su proposta del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, costituire la Commissione Locale per le Attività di Emergenza, secondo la composizione dallo stesso definita.

Art. 5

(Organi e struttura amministrativa a livello centrale)

1. Sono organi a livello centrale nel settore dell'emergenza:

a) l'Unità di Crisi Centrale, di cui all'articolo 6;
b) il Team di valutazione e coordinamento, di cui all'articolo 7.

2. La struttura amministrativa a livello centrale nel settore dell'emergenza , fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, commi 1, 2 e 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della C.R.I. di cui all'Ordinanza Commissariale 225/2009, assolve alle proprie competenze nel rispetto del regolamento stesso ed è composta dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza, di cui all'articolo 8 unitamente ai Servizi afferenti.

Art. 6

(L'Unità di Crisi Centrale)

1. L'Unità di Crisi Centrale (U.C.C.) è attivata in occasione di eventi, in atto o imminenti, insistenti sul territorio nazionale che per dimensioni, caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente, ovvero sul normale svolgimento della vita della comunità locale, possano essere ricondotti ad un caso di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o, laddove, sulla base del principio di sussidiarietà, la struttura territoriale della Croce Rossa Italiana, necessiti di supporto nella risposta all'emergenza. L'Unità di Crisi Centrale è altresì attivata in occasione di eventi che colpiscono paesi esteri, in relazione ai quali una Società Nazionale o la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di seguito denominato Dipartimento della Protezione Civile, ovvero il Ministero degli Affari Esteri, abbiano richiesto un concorso alle operazioni di soccorso.

2. L'Unità di Crisi Centrale è composta da:

a) Presidente Nazionale, che la convoca, la presiede e la coordina;
b) Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza;
c) Vertici Nazionali di tutte le componenti volontaristiche o da propri rappresentanti
d) Direttore Generale;
e) Capo del Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza;
f) Capo del Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione;
g) Capo del Dipartimento Amministrazione e Patrimonio;
h) Dirigente del Servizio 1° Affari Generali e Segreteria
i) Dirigente del Servizio 4° Informatica
j) Dirigente del Servizio 6° Trattamento Economico;
k) Dirigente del Servizio 8° Amministrazione e Finanza;
l) Dirigente del Servizio 9° Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare

m) Dirigente del Servizio 11° Rapporti con le Componenti Volontaristiche;
n) Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali;
o) Dirigente del Servizio 13° Attività Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie;

3. L'Unità di Crisi Centrale definisce l'indirizzo politico e strategico dell'emergenza che ne ha determinato l'attivazione e, a tal fine, il Presidente Nazionale, nell'ambito dei poteri di cui al R.D. 10 febbraio 1936 n. 484 e del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66, dal momento della sua entrata in vigore, e successive modifiche, può disporre il richiamo in servizio temporaneo, per emergenza dei volontari iscritti nei Ruoli del personale in congedo del Corpo Militare della C.R.I. assegnandolo agli organi e alle Unità previste nel presente regolamento.

4. Nel delineare l'indirizzo politico e strategico della Croce Rossa Italiana nella risposta all'emergenza, l'Unità di Crisi Centrale prende atto dell'indirizzo politico e strategico adottato dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dal Dipartimento della Protezione Civile. Relativamente alle emergenze sul territorio nazionale l'Unità di Crisi tiene conto dei compiti specifici che la Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze) assegna alla Croce Rossa Italiana.

5. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, il Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e il Dirigente delle Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali, avvalendosi della Sala Operativa Nazionale provvedono alla puntuale applicazione delle strategie operative proposte nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale e adottate dal Presidente Nazionale.

6. L'Unità di Crisi Centrale si avvale nell'ambito del Comitato Centrale dei Dipartimenti e dei Servizi secondo le rispettive competenze, con particolare riferimento al Servizio 3° Programmazione e Comunicazione per le attività di comunicazione verso l'esterno. Il Presidente Nazionale può disporre l'integrazione della composizione stessa con i responsabili dei Servizi del Comitato Centrale che si ritengono necessari all'azione di soccorso.

7. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'O.C. 225/2009, il Direttore Generale istituisce presso ogni Servizio del Comitato Centrale un ufficio preposto allo svolgimento delle attività di emergenza nell'ambito delle competenze del Servizio medesimo. Il responsabile dell'ufficio è il Dirigente del Servizio, salvo delega delle procedure ad un dipendente del Servizio medesimo.

8. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 7, coadiuva, per le attività di competenza del proprio Servizio, l'Unità di Crisi Centrale, nonché il Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza di cui all'articolo 8.

9. L'Unità di Crisi Centrale, per ricevere le informazioni necessarie alla determinazione della strategia di cui al comma 3, si avvale in particolare:

a) Del Team di Valutazione e Coordinamento, di cui all'articolo 7;
b) Della Sala Operativa Nazionale, di cui all'articolo 9;
c) Del Rappresentante C.R.I., di cui all'articolo 11, comma 1, presso il Comitato Operativo della Protezione Civile, se convocato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
d) Del Rappresentante C.R.I., di cui dall'articolo 11, comma 2, presso la sala SISTEMA;
e) Del Rappresentante C.R.I., di cui all'articolo 11, comma 3, presso la DI.COMA.C., qualora istituita in loco dal Dipartimento della Protezione Civile, che supporta le operazioni di coordinamento nell'area;
f) Del *team leader* di cui all'articolo 18, comma 4, per le operazioni di carattere internazionale.

10. In analogia a quanto effettuato presso il Comitato Centrale può essere costituita l'Unità di Crisi presso i Comitati regionali e provinciali, la cui composizione è determinata dal Presidente del Comitato territoriale C.R.I. L'Unità di Crisi è composta almeno da:

a) Presidente del Comitato territoriale C.R.I., che la convoca, la presiede e la coordina;
b) Delegato, rispettivamente Regionale o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza;
c) Direttore Regionale per la Commissione regionale, ovvero dal Funzionario amministrativo per la Commissione provinciale.

11. L'Unità di Crisi permane nell'espletamento delle sue funzioni fino al formale temine dell'emergenza, dichiarato dal Presidente competente.

Art. 7

(Team di Valutazione e Coordinamento)

1. Il Team di Valutazione e Coordinamento è organo a livello centrale che può essere impiegato immediatamente dopo un disastro con l'obiettivo di compiere una valutazione della situazione ed un'identificazione delle necessità più urgenti, nonché supportare il coordinamento delle operazioni sul campo. Il Team di Valutazione e Coordinamento pone in essere le attività che consentono all'Unità di Crisi Centrale di delineare l'indirizzo politico e strategico, in accordo con quanto previsto dall'articolo 6, coordinando il supporto alle operazioni di risposta sul campo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Team di Valutazione e Coordinamento raggiunto il territorio di intervento, procede alla raccolta delle informazioni, valutano la tipologia e l'entità dell'intervento di emergenza richiesto, nonché l'entità delle risorse strumentali e umane necessarie al sostegno della collegata azione di soccorso. In seguito, il Team di Valutazione e

Coordinamento pone in essere le attività necessarie al fine di attuare le strategie delineate dall'Unità di Crisi Centrale, ivi comprese, in caso di emergenza internazionale, le attività connesse alle procedure doganali sul luogo dell'emergenza e ogni altra azione che possa agevolare l'inizio dell'operazione di soccorso.

3. In caso di risposta ad un'emergenza nei confini nazionali, il Team di Valutazione e Coordinamento raggiunto il territorio di intervento stabilisce contatti con le Unità territoriali C.R.I. interessate e con i rispettivi Delegati C.R.I. per le attività di emergenza supportando gli stessi nelle operazioni di coordinamento della risposta. Il Team stabilisce, altresì, gli opportuni contatti con le strutture di coordinamento governative istituite in loco.

4. In caso di risposta a un'emergenza internazionale, al fine di acquisire la maggior quantità di informazioni possibili e garantire, di conseguenza, un'azione coordinata con le altre strutture di emergenza, il Team di Valutazione e Coordinamento raggiunto il territorio di intervento stabilisce contatti con la Società Nazionale del paese colpito, con il nucleo di valutazione della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero degli Affari Esteri o delle altre strutture di rilievo che operano in loco, laddove presenti.

5. In caso di emergenze a carattere internazionale, il Team di Valutazione e Coordinamento si avvale, qualora presente nell'area, anche della figura del Delegato internazionale della Croce Rossa Italiana.

6. Il Team di Valutazione e Coordinamento è impiegato fino a cessata esigenza o fino all'attivazione in loco della DI.COMA.C. e nomina del Rappresentante C.R.I. di cui all'articolo 11, comma 3. Il team di Valutazione e Coordinamento cessa, altresì, il proprio impiego nei casi previsti dall'articolo 11, comma 5.

7. Il Team di Valutazione e Coordinamento è composto da elementi precedentemente selezionati ed individuati in ambito nazionale tra dipendenti e volontari, con comprovate capacità tecnico-logistiche, sanitarie, socio-assistenziali e amministrativo-contabili, in possesso del titolo di *Emergency Manager C.R.I.* o *Disaster Manager*. In contesto internazionale, inoltre, devono possedere comprovate capacità linguistiche e costituisce titolo preferenziale per l'appartenenza al Team di Valutazione e Coordinamento, il completamento del percorso formativo del *Field Assessment and Coordination Team* (FACT), organizzato dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

8. Il Team di Valutazione e Coordinamento è attivato al verificarsi dell'evento dal Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, individuando i componenti tra il personale con le caratteristiche di cui al comma 7, selezionato sulla base della tipologia di

emergenza, del suo impatto previsto e del contesto sociale, economico e culturale dell'area interessata.

9. I componenti del Team di Valutazione e Coordinamento garantiscono il pronto impiego entro tre ore dal verificarsi dell'evento per le emergenze nazionali, ed entro sei ore per le emergenze internazionali. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, d'intesa con il Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al fine di garantire disponibilità continuativa e costante (24 ore su 24, 7 giorni su 7) , struttura apposite turnazioni di reperibilità.

10. Nell'ipotesi di interventi congiunti con altre Istituzioni nazionali quali il Dipartimento della Protezione Civile o il Ministero degli Affari Esteri, la Croce Rossa Italiana può contribuire alla composizione di Team di valutazione misti, qualora in relazione al contesto l'intervento sia conforme ai principi del Movimento, attraverso la nomina di uno o più componenti del Team, con procedura analoga a quanto previsto dal comma 8.

11. Il Team di valutazione risponde direttamente all'Unità di Crisi Centrale dalla quale riceve le indicazioni di carattere strategico necessarie al coordinamento delle operazioni di risposta.

Art. 8

(Il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e il Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali)

1. In caso di emergenze nazionali e internazionali, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, commi 1, 2 e 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della C.R.I. di cui all'Ordinanza Commissariale 225/2009, il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza:

a) Opera attraverso i Servizi ad esso afferenti;
b) In armonia con le prerogative che la normativa vigente attribuisce alla Direzione Generale e nel rispetto degli obblighi discendenti dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia di ausiliarietà alle Forze Armate, ove necessario, si avvale, nell'ambito delle attività di emergenza nazionali e internazionali, istituzionali e di formazione e per la durata delle stesse, del personale militare C.R.I. in servizio assegnato alle diverse Unità organizzative di cui all'articolo 9 del Regolamento medesimo, avendo comunque riguardo al funzionamento ordinario delle unità stesse ed informando l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare per i relativi adempimenti amministrativi e matricolari.

2. Il Servizio 12° Attività di Emergenza e Operazioni Internazionali si avvale dei Centri Interventi di Emergenza, di seguito denominato: C.I.E. – C.R.I., di cui all'articolo 10.

Art. 9

(La Sala Operativa Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale)

1. La Sala Operativa Nazionale (S.O.N.) è unità amministrata del Comitato centrale, dipendente dal Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, ed assolve a tutte le funzioni di raccolta, disponibilità, tenuta e conservazione di tutti i dati provenienti dalle zone colpite dall'evento di emergenza e pone in essere tutte le strategie operative emanate dall'Unità di Crisi Centrale per il tramite del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, in accordo con il Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

2. La Sala Operativa Nazionale, opera ininterrottamente (h 24) tutti i giorni dell'anno con le seguenti modalità:

a) Nella sua attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza richiede, riceve, elabora e verifica le notizie riguardanti eventi calamitosi già avvenuti, previsti o in corso nonché situazioni critiche sul territorio nazionale ed estero, garantendo il necessario flusso di informazioni verso il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza e verso il Rappresentante C.R.I. presso sala SISTEMA, al fine di attuare il flusso informativo previsto dal punto 1.3 – Procedure Operative – della Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), nonché al fine di garantire una tempestiva attivazione della struttura nazionale della Croce Rossa Italiana in caso di esigenza.
b) Al preannunciarsi o al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 la Sala Operativa Nazionale agisce coordinando le Sale Operative Regionali e le Sale Operative Provinciali di cui al successivo comma 10. Nello specifico, al preannunciarsi o al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oppure all'attivazione della struttura nazionale C.R.I. per la risposta ad emergenze internazionali, la Sala Operativa Nazionale si configura come area, organizzata in funzioni, da cui partono tutte le disposizioni per le operazioni di intervento, soccorso e assistenza riferite al tipo di emergenza e/o evento in atto secondo quanto deciso dall'Unità di Crisi Centrale.

3. Per le emergenze di cui al comma 2, lettera b) è competenza della Sala Operativa Nazionale, d'intesa con il Capo Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza la redazione di specifici rapporti (*field report*) e la loro diffusione attraverso il sistema di condivisione delle informazioni relative alle emergenze della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, quale il *Disaster Management Information System (DMIS)*.

4. La Sala Operativa Nazionale è competente nella movimentazione di personale, mezzi e attrezzatura verso il territorio regionale interessato dall'evento, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 14, comma 2 e fermo

restando la comunicazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Tale movimentazione avviene mediante nota scritta, ad eccezione dei casi di improrogabile urgenza nei quali è ammessa la movimentazione tramite disposizione impartita per le vie brevi, fatto salvo successiva formalizzazione. Le procedure dettagliate di attivazione sono indicate nel Piano Nazionale di Emergenza C.R.I.

5. La Sala Operativa Nazionale si articola, in particolare, nelle seguenti Funzioni:

a) sanità;
b) assistenza alla popolazione;
c) personale, mezzi e materiali, incluso il Corpo Militare ad esclusione delle attività in ausiliarietà alle Forze Armate;
d) pianificazione;
e) telecomunicazioni e supporti informatici;
f) mass media ed informazione;
g) coordinamento delle strutture operative e attività speciali;
h) interventi e/o eventi internazionali.

6. Tale configurazione può essere variata su disposizione del Responsabile della Sala Operativa Nazionale, sulla base delle esigenze che la tipologia di evento manifesta.

7. Ogni Funzione di cui al comma 5, è gestita da un responsabile il quale provvede, durante il periodo di latenza, a tenere aggiornati tutti i dati relativi al proprio settore di competenza. Il Responsabile della Funzione è preferibilmente in possesso della qualifica di *Emergency Manager C.R.I. o Disaster Manager.*

8. La Sala Operativa Nazionale, relativamente alla movimentazione di cui al comma 4, è struttura di riferimento per la raccolta e tenuta degli atti amministrativi provenienti dai Comitati regionali, necessari alla successiva attività di rendicontazione.

9. Analogamente a quanto previsto per le strutture Centrali sono istituite la Sala Operativa Regionale (S.O.R.), Sala Operativa Provinciale (S.O.P.) e la Sala Operativa Locale (S.O.L.) costituite, rispettivamente, con propri atti deliberativi dai Consigli Direttivi dei Comitati C.R.I. di pertinenza. Relativamente agli aspetti di coordinamento operativo le Sale Operative Regionali, Provinciali e Locali rispondono al rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

10. Qualora la Sala Operativa Regionale, Provinciale e Locale non operi 24 ore su 24, il rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, garantisce reperibilità h24 durante le ore di chiusura della Sala Operativa stessa.

11. Al fine di permettere l'attività di monitoraggio e sorveglianza di cui al comma 2, lettera a), le Unità territoriali C.R.I. a tutti i livelli segnalano tutte le

situazioni di criticità previste o in corso e le relative azioni intraprese. Garantiscono tale comunicazione il Presidente dell'Unità C.R.I. e il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, anche avvalendosi delle rispettive Sale Operative Regionali, Provinciali o Locali.

12. In caso di emergenza nazionale o internazionale, ad esclusione dell'impiego in ausiliarietà alle Forze Armate, il Capo del Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza nomina un appartenente al Corpo Militare con funzioni di collegamento presso la Sala Operativa Nazionale per le finalità di cui al presente articolo.

13. La Sala Operativa Regionale, Provinciale e Locale trasmette con cadenza semestrale l'elenco aggiornato dei recapiti telefonici, di telefonia mobile, di posta elettronica e VoIP della Sala Operativa stessa e del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di riferimento.

14. La Sala Operativa Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale dispongono degli strumenti informatici e comunicativi, necessari a garantire il dovuto flusso di informazioni di cui al comma 2, nonché atte a garantire la gestione delle risorse impiegate nella risposta. L'Unità C.R.I. di riferimento è competente nella fornitura delle suddette dotazioni.

15. La Sala Operativa Nazionale si avvale di un nucleo composto da almeno 20 volontari C.R.I. selezionati dal Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, quale supporto ed integrazione dei responsabili delle Funzioni di cui al comma 5.

16. Per i volontari di cui al comma 15, il nulla osta per l'appartenenza al nucleo è richiesto al Presidente dell'Unità C.R.I. e al Vertice di Componente all'atto dell'individuazione del volontario, i quali potranno rifiutare l'impiego previa motivazione scritta, ed ha validità per tutto il tempo dell'appartenenza del volontario stesso al nucleo. Essi sono attivati e coordinati direttamente dal responsabile della Sala Operativa Nazionale. Al Presidente dell'Unità C.R.I. e al Vertice di Componente di riferimento ne è data comunicazione dell'attivazione a titolo informativo.

Art. 10

(I Centri di Intervento di Emergenza CIE - CRI)

1. I Centri Interventi di Emergenza CIE – CRI sono unità amministrative del Comitato Centrale, Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, dislocati sul territorio nazionale e preposti, nell'ambito del loro impiego, allo svolgimento di attività tecnico-operative che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione e intervento, nonché particolare supporto logistico.

2. Ai CIE – CRI è riconosciuta autonomia organizzativa e operativa nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti del Comitato Centrale, Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, di definizione

delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive. Il Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali definisce, altresì, gli standard in termini di formazione del personale e in termini di attrezzature che costituiscono la dotazione strumentale dei CIE – CRI.

3. I CIE – CRI per l'espletamento delle proprie attività si avvalgono di personale dipendente civile e militare, nonché di volontari C.R.I.

4. L'organizzazione dei CIE – CRI risponde ai criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'azione tecnico-operativa ed è disciplinata con atto proprio del responsabile del CIE, di concerto con il Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

5. Ogni CIE – CRI si avvale di un nucleo composto da almeno 50 volontari C.R.I., denominato Nucleo Operativo Integrativo per l'Emergenza (N.O.I.E.), specializzati, selezionati dal Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, d'intesa con il responsabile del CIE – CRI interessato. I componenti del Nucleo sono addestrati dal responsabile del CIE – CRI, in ordine all'utilizzo delle attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione del CIE – CRI. Il nucleo di volontari C.R.I., coordinato dal responsabile del CIE – CRI, affianca, secondo le rispettive competenze il personale civile e militare dei CIE – CRI nell'espletamento delle attività di emergenza nazionali e internazionali. I nominativi dei componenti del N.O.I.E. sono comunicati, a titolo informativo, ai Delegati Regionali C.R.I. per le attività di emergenza delle regioni a cui i volontari afferiscono.

6. Per i volontari di cui al comma 15, il nulla osta per l'appartenenza al nucleo è richiesto al Presidente dell'Unità C.R.I. e al Vertice di Componente all'atto dell'individuazione del volontario, i quali potranno rifiutare l'impiego previa motivazione scritta, ed ha validità per tutto il tempo dell'appartenenza del volontario stesso al nucleo. Essi sono attivati e coordinati direttamente dal responsabile del CIE - CRI. Al Presidente dell'Unità C.R.I. e al Vertice di Componente di riferimento ne è data comunicazione dell'attivazione a titolo informativo.

7. I CIE – CRI garantiscono il pronto impiego per qualsiasi destinazione nazionale o estera.

8. Ferma restando la possibilità della costituzione di ulteriori CIE – CRI, sul territorio nazionale operano le seguenti unità amministrative preposte all'emergenza:

a) 1° Centro di Interventi di Emergenza – Centro - Roma;
b) 2° Centro di Interventi di Emergenza – Nord Ovest - Settimo Torinese (TO);
c) 3° Centro di Interventi di Emergenza – Nord Est - Verona;
d) 4° Centro di Interventi di Emergenza – Sud - Tito Scalo (PZ);
e) 5° Centro di Interventi di Emergenza – Isole – Buonfornello (PA).

Art. 11

(I Rappresentanti C.R.I. presso il Comitato Operativo di Protezione Civile, presso SISTEMA e presso DI.COMA.C. e presso altri centri operativi e di coordinamento)

1. Il Presidente Nazionale rappresenta la C.R.I. presso il Comitato Operativo di Protezione Civile di cui di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n.225. Al fine di garantire reperibilità e/o presenza 24 ore su 24 può designare altri Rappresentanti.

2. Il Presidente Nazionale su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza designa, altresì, i rappresentanti C.R.I. presso sala SISTEMA, di cui al Decreto 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che organizzati in turnazioni garantiscono la presenza presso la postazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per l'attuazione del flusso informativo previsto dal punto 1.3 – Procedure Operative – della Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), nonché al fine di garantire una tempestiva attivazione della struttura nazionale della Croce Rossa Italiana in caso di esigenza, il Rappresentante C.R.I. presso sala SISTEMA mantiene costante contatto con:

a) La Sala Operativa Nazionale C.R.I.;
b) L'Unità di Crisi Centrale, per il tramite del Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

3. Il Presidente Nazionale, su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, sentito il Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, al verificarsi di un evento per il quale il Dipartimento della Protezione Civile disponga l'istituzione in loco di una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo – DI.COMA.C.) provvede alla designazione di uno o più Rappresentanti C.R.I. presso la struttura. Il Rappresentante C.R.I. presso la Di.Coma.C., individuato tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso del titolo di *Emergency Manager C.R.I.* o *Disaster Manager*, risponde direttamente all'Unità di Crisi Centrale.

4. Al fine di garantire la presenza della Croce Rossa Italiana in tutti i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio entro 12 ore dall'attivazione, così come previsto dalla Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), in analogia alle nomine di cui sopra, nel rispetto del modello organizzativo adottato ad ogni livello dalle Autorità competenti e di eventuali accordi o convenzioni in vigore tra l'Autorità e la Croce Rossa Italiana:

a) Il Presidente Regionale C.R.I. designa, su proposta del Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza, i Rappresentanti C.R.I. presso l'Unità di Crisi dell'Ente Regione, qualora istituita, e presso la Sala Operativa

Regionale, dell'Ente Regione. Tali rappresentanti sono individuati tra volontari e personale dipendente che ha completato il percorso formativo di terzo livello di cui all'Ordinanza Commissariale 19 febbraio 2009 n. 55 e successive modifiche o in possesso del titolo di Emergency Manager;

b) Il Presidente Provinciale C.R.I. designa, su proposta del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza, i Rappresentanti C.R.I. presso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e presso la Sala Operativa provinciale unica ed integrata, entrambe istituite, secondo l'organizzazione territoriale, dall'Ente Provincia o dalla Prefettura. Il Presidente Provinciale C.R.I., designa, altresì, su proposta del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza e d'intesa con i Presidenti dei Comitati Locali C.R.I. interessati, i Rappresentati C.R.I. presso i Centri Operativi Misti (C.O.M.), qualora identificati e/o attivati. Considerato il carattere intercomunale del C.O.M., il Presidente Provinciale C.R.I. individua i Rappresentanti C.R.I. tra il personale del Comitato locale nella cui competenza territoriale rientra il comune sede di C.O.M. o tra il personale delle Unità territoriali C.R.I. con sede nell'area di competenza del C.O.M. stesso, sentito il parere dei Presidenti dei Comitati locali C.R.I. interessati. Analoga procedura si applica qualora siano istituiti Centri Operativi Intercomunali (C.O.I.). Tali rappresentanti sono individuati tra volontari e personale dipendente che ha completato il percorso formativo di secondo livello di cui all'Ordinanza Commissariale 19 febbraio 2009 n. 55 e successive modifiche o in possesso del titolo di Emergency Manager;

c) Il Presidente del Comitato locale designa, su proposta del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, il Rappresentante C.R.I. presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello locale. Tale rappresentante è individuato tra volontari e personale dipendente che ha completato il percorso formativo di primo livello di cui all'Ordinanza Commissariale 19 febbraio 2009 n. 55 e successive modifiche;

5. In eventi di particolare gravità o laddove la struttura territoriale si riveli non adeguatamente preparata al coordinamento dell'evento, in deroga al comma 4, la struttura centrale, con procedure analoghe a quelle riportate nel comma 3, può assumere la designazione del Rappresentante C.R.I. presso il Centro Coordinamento Soccorsi, il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e/o altri centri operativi e di coordinamento territoriale attivati.

Art.12

(Disaster Management Support Service - DMSS)

1. Al fine di supportare i Comitati territoriali C.R.I. e gli organi centrali nell'attuazione di quanto disposto dal presente regolamento è istituita presso il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza una struttura di supporto per la preparazione e la risposta ai disastri, denominata *Disaster Managament Support Service* (DMSS). Il DMSS è strutturato in Unità diverse con competenze in settori specifici, le quali svolgono la seguenti attività:

b) Definiscono e propongono linee guida per l'azione e procedure relativamente al settore di competenza;
c) Definiscono e propongono standard relativamente alla dotazione di materiali, per il settore di competenza;
d) Definiscono e propongono i programmi formativi di cui all'articolo 15, per il settore di competenza;
e) Svolgono attività consultiva nei confronti dell'Unità di Crisi Centrale di cui all'articolo 6.

2. Con provvedimento del Direttore generale è definita la struttura di dettaglio del DMSS, la sua organizzazione, le sue attività, nonché i criteri per la selezione e l'individuazione dei membri che la compongono.

3. Il Presidente Nazionale, su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, nomina i componenti del DMSS, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. Il DMSS è composto da volontari e personale dipendente della Croce Rossa Italiana, afferente anche a Dipartimenti e Servizi differenti del Comitato Centrale, nonché a Comitati territoriali C.R.I. a diversi livelli.

Art.13
(Coordinamento territoriale dell'emergenza)

1. A meno di eventi che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la competenza nella prima risposta alle emergenze e nel coordinamento territoriale delle operazioni è in primo luogo del Comitato locale territorialmente competente, nei confronti del quale il Comitato provinciale, regionale e centrale svolgono un ruolo sussidiario come di seguito specificato.

2. In caso di emergenza che, per sua natura e/o estensione, necessita dell'intervento coordinato di più strutture ed Unità territoriali C.R.I. all'interno della stessa provincia, il coordinamento delle risorse provinciali è attribuito al Delegato provinciale C.R.I. per le attività di emergenza.

3. In caso di emergenza che per sua natura e/o estensione necessita dell'intervento coordinato di più strutture e Unità territoriali C.R.I. afferenti a province differenti ma comunque all'interno della stessa regione, il coordinamento delle risorse regionali è attribuito al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.

4. In tutti gli altri casi, il coordinamento delle risorse è attribuito al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, il coordinamento sul campo è supportato dal Team di Valutazione e Coordinamento di cui all'articolo 7 e dal Rappresentante C.R.I. presso la DI.COMA.C., presso i C.C.S. e/o presso i C.O.M., di cui all'articolo 11, comma 3 e comma 4.

Art.14

(Concorso alle operazioni di soccorso promosse dalla struttura centrale e alla costituzione delle Colonne Mobili Regionali)

1. Le Unità territoriali C.R.I. ad ogni livello garantiscono il concorso, inteso come aliquota di risorse umane e strumentali, alle operazioni di soccorso che la Croce Rossa Italiana, promuove e coordina a livello centrale in quanto Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Comitato Regionale cura i rapporti, anche di carattere convenzionale, con l'Ente Regione, al fine di permettere il concorso della Croce Rossa Italiana nella costituzione della Colonna Mobile Regionale, prevista dal Progetto "Colonna mobile nazionale delle Regioni", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ed eventuali altri programmi e progetti di carattere analogo promossi dalle Regioni.

3. La movimentazione di volontari e personale dipendente C.R.I. e relative risorse strumentali nelle Colonne Mobili Regionali di cui al comma 2, al di fuori del territorio regionale di competenza è tempestivamente comunicata alla Sala Operativa Nazionale, da parte del Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.

4. In caso di risposta ad un'emergenza internazionale svolto in concorso con l'Ente Regione, o con qualsiasi altro organismo territoriale il Comitato regionale C.R.I. richiede preventiva autorizzazione al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza al fine di garantire e preservare la neutralità ed indipendenza dell'Organizzazione.

5. L'atto convenzionale o di accordo con l'Ente Regione stipulato ai fini previsti dal presente articolo è trasmesso dal Delegato regionale C.R.I. per le attività di emergenza, entro 30 giorni dalla data della firma, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali, al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di Emergenza e alla Sala Operativa Nazionale.

5. Il presente articolo si applica anche ai Comitati provinciali C.R.I. delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

(Attività di formazione e diffusione ed advocay nel settore dell'emergenza)

1. Al fine di garantire un alto profilo formativo per lo svolgimento delle attività nei differenti ambiti di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, in armonia con il piano formativo approvato dal Presidente Nazionale, il Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, per il tramite dei Servizi direttamente dipendenti, con il supporto del DMSS di cui all'articolo 12 e d'intesa con il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza:

a) Stabilisce il programma dei percorsi formativi di specializzazione rivolti ai volontari e al personale dipendente C.R.I., con particolare riferimento ai seguenti settori, curandone inoltre l'istituzione di appositi albi nazionali:
    1) *Emergency Response Unit* (ERU);
    2) *Regional Disaster Response Team (RDRT);*
    3) *Emergency Management*(EM)
    4) *Tecnici addetti all'igiene e alla potabilizzazione delle acque nelle emergenze non epidemiche (WATSAN)*
b) Organizza i corsi di cui alla lettera a), nonché seminari, convegni, dibattiti e mostre volte a diffondere e/o approfondire tematiche relative alle attività del settore emergenza, anche in collaborazione con altre componenti del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o Istituzioni o organizzazioni e soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'emergenza.
c) Organizza esercitazioni di carattere nazionale per posti comando, operative o miste.

2. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, in accordo con il Capo Dipartimento Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, assicurano la puntuale revisione e aggiornamento dei seguenti programmi formativi:

a) Corso per operatori C.R.I. nel settore emergenza (livello operativo);
b) Corso di specializzazione per coordinatore locale, provinciale e regionale nel settore emergenza (rispettivamente primo, secondo e terzo livello);
c) Corso per Istruttore C.R.I. di Protezione Civile;
d) Corsi sul rischio N.B.C.R. per personale C.R.I., come disciplinato dalla normativa in vigore;

3. I Delegati C.R.I. per le attività di emergenza, ognuno al rispettivo livello di competenza assicurano l'organizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2, nel rispetto dei regolamenti che disciplinano i singoli corsi. Essi garantiscono, inoltre, la realizzazione di percorsi formativi di specializzazione sulla base delle peculiari attività svolte sul territorio e sulla base delle linee guida e programmi emanati dalla struttura centrale C.R.I.

3. La Croce Rossa Italiana contribuisce allo sviluppo e alla diffusione del programma *International Disaster Response Laws, Rules, Principles* (IDRL) promosso dalla Federazione Internazionale. L'attività di *advocay* per l'implementazione delle linee guida sull'IDRL è svolta anche attraverso la realizzazione di programmi nazionali specifici realizzati in collaborazione con le istituzioni nazionali deputate al soccorso.

4. Relativamente ai percorsi formativi nel settore emergenza che prevedono una qualunque forma di collaborazione con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o con il Dipartimento della Protezione Civile ovvero con altre strutture di vertice delle Istituzioni nazionali e internazionali, i rapporti con tali strutture sono tenuti dal Comitato Centrale.

Art.16

(Partecipazione dei volontari C.R.I. alle attività del settore emergenza)

1. I volontari della Croce Rossa Italiana costituiscono una componente fondamentale dell'organizzazione C.R.I. nel settore emergenza.

2. In caso di attivazione delle strutture della Croce Rossa Italiana ad ogni livello per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, la movimentazione dei volontari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, è disposta e coordinata dal Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza di riferimento. Al Vertice di Componente ne è data comunicazione a titolo informativo.

2bis. I volontari della Croce Rossa Italiana può godere dell'applicazione dei benefici di legge di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194, così come previsto dall'articolo 8, comma 5-ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, con oneri a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

3. L'applicazione dei benefici di legge di cui sopra, è subordinata alla formale attivazione della componente volontaristica della Croce Rossa Italiana, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, che può essere disposta con le seguenti modalità:

a) La componente volontaristica della Croce Rossa Italiana è attivata autonomamente dal Dipartimento della Protezione Civile per il tramite di apposita nota indirizzata al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile stesso, limitatamente agli interventi in occasione di emergenze nazionali ovvero di grandi eventi;
b) La componente volontaristica della Croce Rossa Italiana è attivata dal Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite di apposita nota, su richiesta del Direttore Generale della Croce Rossa Italiana, con oneri a carico del proprio bilancio, o con risorse provenienti da finanziamenti esterni, ovvero a carico del bilancio del Dipartimento della Protezione Civile.

4. L'Applicazione dei benefici di legge di cui al comma 2 può avvenire anche nel caso in cui la Croce Rossa Italiana sia attivata dall'Ente Regione al fine di concorrere alla costituzione della Colonna Mobile di cui all'articolo 14. L'applicazione di tali benefici di legge è subordinata alla condivisione tra la C.R.I. ed Ente Regione relativamente alla modalità di copertura degli oneri derivanti.

5. Con successivo regolamento sono definite le procedure per la richiesta di attivazione, di cui al comma 3, lettera b), al Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione dei benefici di legge di cui ai commi 2, nonché le procedure per la gestione dei relativi rimborsi per il quale è competente il Servizio 11° Rapporti con le Componenti Volontaristiche.

6. Con successivo atto il Direttore Generale individua le risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione del comma 5.

Art.17

(Attività nell'ambito della difesa civile)

1. Le attività nell'ambito della difesa civile sono disciplinate con apposito atto ed esulano dalle competenze specifiche del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

2. Qualora il Servizio Nazionale della Protezione Civile sia chiamato a concorrere alle attività di difesa civile, e di conseguenza la Croce Rossa Italiana in quanto Struttura Operativa, il Delegato Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale C.R.I. attua quanto previsto dal presente regolamento con le stesse modalità, procedure e ordinamento previsto per tutte le emergenze, ferme restando le indicazioni specifiche fornite dalla competente autorità.

Capo III

Emergenze Internazionali

Art.18

(Emergenze internazionali)

1. Nel settore delle emergenze internazionali, la Croce Rossa Italiana può operare in cinque modalità differenti:

a) Accordo bilaterale con la Società Nazionale colpita dall'evento;
b) Intervento nell'ambito degli strumenti di risposta della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito Federazione Internazionale, quali i *Field Assessment and Coordination Team* (FACT) e le *Emergency Response Unit* (ERU);
c) Intervento in qualità di Società Nazionale su espressa richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.);
d) Intervento in qualità di Struttura Operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, con ruolo ausiliario nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile;
e) Intervento in collaborazione e/o coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri.

2. Il Presidente Nazionale sottoscrive gli accordi di cui al comma 1, lettera a) e approva gli interventi di cui al comma 1, lettera b), c) ed e)

3. Per le modalità di intervento delle *Emergency Response Unit (ERU)*, di cui al comma 1, lettera b) si rimanda agli specifici accordi in vigore tra la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e la Croce Rossa Italiana, nonché ai *Term of Reference* (ToR) comunicati dalla Federazione Internazionale al momento della conferma di attivazione dell'ERU.

4. Al fine di garantire e sviluppare il concorso della Croce Rossa Italiana nel sistema di risposta della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza promuove la partecipazione di volontari e personale dipendente C.R.I. agli eventi formativi per componenti dei *Field Assessment and Coordination Team* (FACT) e delle *Emergency Response Unit* (ERU), organizzati dalla Federazione Internazionale.

5. Il coordinamento sul campo, nonché il necessario raccordo con le strutture e organizzazioni operative nell'area è affidato al *Team Leader*, detto anche Capo missione, nominato tra i membri del nucleo di personale che si appresta ad intervenire, in possesso di idoneo profilo formativo, esperienziale e psico-attitudinale. Il *Team Leader* è nominato dal Presidente Nazionale su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza.

Art. 19

(Ricorso agli Strumenti di Risposta Internazionale ai disastri della IFRC)

1. Il ricorso a strumenti di risposta della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ai disastri, di cui al comma 2, è considerata una decisione di carattere strategico in capo al Presidente Nazionale nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale.

2. Gli strumenti di risposta della Federazione Internazionale ai disastri sono:

a) Disaster Relief Emergency Fund – DREF;
b) Emergency Appeal;
c) Regional Disaster Response Team - RDRT
d) Field Assessment and Coordination Team - FACT;
e) Emergency Response Unit – ERU;

3. In caso di ricorso agli strumenti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b), il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza cura per il tramite dei Servizi dipendenti le fasi di report intermedie e finali.

4. In caso di ricorso agli strumenti di cui al comma 2 lettera c), lettera d) e/o lettera e) tali strumenti sono inseriti nel sistema di risposta della Croce Rossa Italiana, con funzione di supporto al coordinamento e operativo.

Art.20

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono individuate le seguenti unità:

a) Sala Operativa Nazionale (S.O.N. - C.R.I.), con sede a Legnano (MI);
b) 1° Centro di Interventi di Emergenza – Centro - Roma;
c) 2° Centro di Interventi di Emergenza – Nord Ovest - Settimo Torinese (TO);
d) 3° Centro di Interventi di Emergenza – Nord Est - Verona;
e) 4° Centro di Interventi di Emergenza – Sud - Tito Scalo (PZ);
f) 5° Centro di Interventi di Emergenza –Isole – Campofelice di Roccella (PA).

2. Le convenzioni e gli accordi in vigore tra le Unità territoriali C.R.I. e altri enti e/o organizzazioni, in contrasto con il presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista dall'accordo stesso. In fase di rinnovo o nuova stipula essi saranno oggetto di opportuna rivisitazione al fine dell'adeguamento al presente regolamento.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza provvede alla redazione del regolamento e del programma didattico relativo ai percorsi formativi di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), sottoponendolo all'approvazione del Commissario Straordinario.

4. Il Delegato C.R.I. per la Protezione Civile assume dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la denominazione di Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Con riferimento ai Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il Consiglio Direttivo competente, delibera, sulla scorta della relazione del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, per ogni esercizio finanziario del bilancio di previsione del Comitato di competenza, di iscrivere in appositi capitoli di spesa, stanziamenti necessari all'espletamento delle attività del settore emergenza, ivi compresi gli acquisti in conto capitale.

2. In fase di definizione del bilancio di previsione del Comitato Centrale è previsto uno stanziamento, sull'apposito capitolo di spesa, per far fronte agli oneri connessi all'applicazione dei benefici di legge previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194, così come previsto dall'articolo 8, comma 5-ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, nel caso in cui gli oneri siano a carico della Croce Rossa Italiana. L'importo dello stanziamento

relativo al capitolo di spesa di cui sopra è previsto dal Servizio 11° Relazioni con le Componenti Volontaristiche, sulla base delle attività programmate dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, relativamente all'anno al quale il bilancio preventivo si riferisce.

3. Agli oneri derivanti dalle attività espletate dal Delegato C.R.I. per le attività di emergenza si provvede con apposito capitolo, da prevedersi nell'ambito del Servizio 1° Affari Generali e Segreteria. In analogia i Comitati regionali, provinciali e locali prevedono appositi capitoli di spesa nell'ambito dei propri bilanci.

Art. 22

(Disposizioni abrogative)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione in contrasto e, in particolare, le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale 29 aprile 2006 n. 39, 18 novembre 2006 n.107 e 20 dicembre 2000 n. 158.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web www.cri.it.

oto Dipartimento della Protezione Civile

Recapiti Utili delle Strutture amministrative e operative relative al Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana

Recapiti Utili delle Strutture amministrative e operative relative al Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana

SALA OPERATIVA NAZIONALE C.R.I.
Viale Cadorna n. 105
20025 Legnano
Tel. 0331/92611 - Fax 0331/926150
e-mail son@cri.it
pec son@pec.cri.it

SERVIZIO 12° INTERVENTI DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALE
Via Bernardino Ramazzini n. 31
00151 Roma
Tel. 06/97844502/500 - Fax 06/97844526
e-mail servizio12@cri.it

DIPARTIMENTO ATTIVITA' SOCIO SANITARIE ED OPERAZIONI IN EMERGENZA
Via Bernardino Ramazzini n.31
00151 Roma
Tel. 06/97844502 - Fax 06/97844513
e-mail dipartimento.sociosanitario@cri.it

1° CENTRO INTERVENTI DI EMERGENZA – CENTRO – ROMA
Via Bernardino Ramazzini
00151 Roma
Tel. 06/65790183 / 79 - Fax 06/65793348
e-mail cie.centro@cri.it

2° CENTRO INTERVENTI DI EMERGENZA- NORD OVEST – SETTIMO TORINESE
Via Antonio De Francisco n. 120
10036 Settimo Torinese
Tel. 011/8960199 - Fax 011/8211839
e-mail cie.nordovest@cri.it

3° CENTRO INTERVENTI DI EMERGENZA – NORD EST – VERONA
Via Nino Golfino n. 21
37133 Verona
Tel. 045/520111 - Fax 045/520852
e-mail cie.nordest@cri.it

4° CENTRO INTERVENTI DI EMERGENZA – SUD – TITO SCALO
Contrada Spinetta
85050 Tito Scalo (PZ)
Tel. 0971/485345 - Fax 0971/485378
e-mail cie.sud@cri.it

5° CENTRO INTERVENTI DI EMERGENZA – ISOLE – CAMPOFELICE di ROCCELLA
Casella 49
Contrada Pistavecchia
90010 – Campofelice di Roccella (PA)
Tel. 0921/933811 – 939325 - Fax 0921/939823
e-mail cie.sicilia@cri.it

I Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Umanità

Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nato dall'intento di portare assistenza senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e alleviare in ogni circostanza la sofferenza degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.

Imparzialità

Non fa nessuna discriminazione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale né credo politico. Si dedica unicamente a soccorrere gli individui in base alle loro sofferenze, guidata solo dalle necessità e dando priorità ai casi più urgenti.

Neutralità

Con lo scopo di conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte nelle ostilità e, in ogni tempo, nelle controversie di carattere politico, razziale, religioso e ideologico.

Indipendenza

Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie, e sottomesse alle leggi dei rispettivi paesi, devono, ciò nonostante, conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre in accordo con i principi del Movimento.

Servizio Volontario

E' un movimento di soccorso volontario e di carattere disinteressato.

Unità

In ogni Paese può esistere solo una Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ch deve essere accessibile a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio.

Neutralità

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, all'interno del quale tutte le Società hanno gli stessi diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale.

Together for humanity

La Croce Rossa Italiana, nata nel 1864, è la più grande organizzazione umanitaria del Paese, con 150.000 soci attivi, circa 5000 operatori e 30.000 soci ordinari.

L'Associazione è impegnata a mettere in opera programmi e attività sanitarie, socio-assistenziali, socio-sanitaria, di protezione civile e di soccorso, per migranti ed internazionali in Italia e nel Mondo.

Le Società Nazionali, la Federazione Internazionale, e Il Comitato Internazionale di Croce Rossa insieme costituiscono il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Via Toscana n. 12
00187 Roma - Tel. 0647591

Croce Rossa Italiana